Comune di Parma

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2026-9 DEL 03/02/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.II.1.1

Settore Responsabile: SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Unità Proponente: 047000 - SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Proposta n. 2026-442

OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI, LANTERNE CINESI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERSIONE SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE, NONCHE', DI INSUDICIARE IL SUOLO PUBBLICO CON LANCI DI SOSTANZE SOLIDE O LIQUIDE, FARINA, UOVA, SUGO DI POMODORO, OLIO, ALIMENTI IN GENERE E DETERSIVI, SCHIUME, VERNICI.

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

OGGETTO: **Divieto di rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a dispersione senza controllo nell'ambiente, nonche', di insudiciare il suolo pubblico con lanci di sostanze solide o liquide, farina, uova, sugo di pomodoro, olio, alimenti in genere e detersivi, schiume, vernici.**

IL SINDACO

Premesso che:
sovente, in occasione di eventi pubblici o privati, feste, ricorrenze, manifestazioni anche sportive, è consuetudine festeggiare lanciando in aria coriandoli in plastica, palloncini, nastri colorati, lanterne cinesi o altri dispositivi aerostatici idonei a dispersione senza controllo nell'ambiente, ma anche sostanze solide o liquide, uova, farina, sugo di pomodoro, olio, alimenti in genere, nonché detersivi, schiume, vernici, ecc. in caso di festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola, maturità, lauree e in qualsiasi altra occasione;

queste consuetudini generano problemi di inquinamento dell'ambiente nonché di degrado delle aree pubbliche urbane, in quanto:

- i palloncini, i nastri colorati, le lanterne cinesi, i coriandoli di plastica e gli altri dispositivi aerostatici, se abbandonati senza controllo nell'ambiente, sono causa di inquinamento e pericolo al suolo, in quanto i frammenti, spesso, finiscono per essere ingeriti da animali acquatici e terrestri, causandone irrimediabilmente il decesso, pertanto, molti Comuni ne hanno vietato i lanci massivi;
- l'utilizzo delle cosiddette "lanterne cinesi", oggetti volanti a fiamma libera incontrollata, sono inoltre da considerarsi pericolose per danni a persone e cose in quanto potenzialmente incendiarie;
- i lanci di farina, uova, sugo di pomodoro, olio, alimenti in genere, nonché detersivi, schiume, vernici, ecc. provocano insudiciamento delle aree pubbliche che sovente costituisce pericolo per l'incolumità pubblica a causa di cadute e scivolamenti, o lesioni personali se trattasi di frammenti di vetro, e questo, unitamente all'abbandono incontrollato dei contenitori (bottiglie, lattine, scatole, sacchetti, ecc.), genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, di degrado degli spazi pubblici, perdita di decoro urbano con ricaduta negativa anche sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi, con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione dell'ambiente urbano nonché proliferazione di animali e insetti infestanti;
- oltre all'insudiciamento dell'area pubblica, che rende necessario un intervento straordinario di spazzamento stradale e di lavaggio con costi a carico della collettività, al fine di ripulire l'area per rimetterla in sicurezza, si aggiunge anche lo spreco incondizionato di generi alimentari che non costituisce un buon esempio da perseguire;

copia informatica per consultazione

Considerato che:
la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, prevede:

- all'Art. 5 che "*gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile*" [...]; quali: "*6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi*";
- all'art. 10 che "*gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso" [...]* elencati nella parte G dell'allegato quali "*7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori*" la disponibilità di alternative riutilizzabili, l'incidenza sull'ambiente e l'impatto dei metodi impropri di smaltimento;

il Decreto Legislativo, 8 novembre 2021 n. 196, mette in atto la direttiva UE 2019/904, di cui sopra;

l'art. 9 della Costituzione Italiana cita "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*";
ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s della Costituzione sopracitata, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*":

- all'art. 177 impone allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti locali di esercitare i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti;
- all'art. 179 stabilisce che la "prevenzione" sia gerarchicamente al primo posto nella gestione dei rifiuti, subito seguita da "*preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, smaltimento; la gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale [...]*";
- all'art. 192 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto citato "*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa [...]. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

lo Statuto del Comune di Parma, modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27/05/2024, all'Art. 4 "*Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale*", commi 1 e 1 bis, recita: "*La tutela dell'ambiente è una delle maggiori priorità dell'attività del Comune. Nel perseguimento delle finalità di interesse generale il Comune si ispira al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni future. Il Comune tutela e promuove la biodiversità, intesa come variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine, tra gli ecosistemi terrestri, gli ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, includendo anche la diversità nell'ambito di ciascuna specie, tra le specie e gli ecosistem*i";

copia informatica per consultazione

il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 29/09/2015 e ss.mm.ii., dispone:

- all'art. 6, comma 1, che "*salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico*";
- all'art. 15, comma 3, che "*è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume*";

Considerata, inoltre, la volontà di questa Amministrazione di:

- tutelare la salute pubblica, addivenire ad un maggior decoro del territorio comunale, incentivare ogni azione volta a salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche e di rifiuti in genere;
- incentivare ogni azione di sensibilizzazione della cittadinanza ad un minor uso della plastica monouso e/o non compostabile, incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema;
- incentivare ogni forma di sensibilizzazione di lotta allo spreco alimentare;
- dare attuazione al "*Progetto di contrasto all'abbandono dei rifiuti e ricerca di evasori TARI/TCP*", approvato con Delibera di G.C. n. 236/2024 del 03/07/2024 che, tra le azioni operative di dettaglio prevede, al punto 4.3, di emanare la presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, per i motivi sopra esposti, al fine di tutelare la salute pubblica, il patrimonio ambientale/faunistico e contrastare il degrado urbano, disporre il divieto sul territorio comunale di:

- inquinare, lordare e imbrattare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario e incontrollato di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a dispersione senza controllo nell'ambiente, in occasione di eventi pubblici e privati, feste, ricorrenze, manifestazioni anche sportive, al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto inquinando l'ambiente, o che vengano ingeriti accidentalmente dagli animali causandone la morte;
- lanciare, farina, uova, sugo di pomodoro, olio, alimenti in genere, nonché detersivi, schiume, vernici, ecc. per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, maturità, lauree e in qualsiasi altra occasione, in area pubblica o di uso pubblico;

Dato atto che, in alternativa al rilascio incontrollato di detti materiali e dispositivi aerostatici sono possibili altre soluzioni sostenibili, quali, ad esempio: bolle di sapone, aquiloni, fontane danzanti, bandiere di carta o stoffa, lancio di coriandoli e stelle filanti in carta, utilizzo di palloncini senza rilascio incontrollato, girandole, origami, fiori galleggianti o candele, calze a vento, piantare un albero, ecc.;

Rilevato inoltre che, l'elio (He) sovente utilizzato per gonfiare i palloncini in virtù della sua leggerezza, è un gas generato nel corso di molti millenni nelle profondità del sottosuolo dal naturale decadimento di elementi quali l'uranio ed il torio. Si tratta di una risorsa non rinnovabile e, una volta disperso, non è più né recuperabile né sostituibile. L'elio è impiegato nell'industria manifatturiera, automobilistica, aerospaziale, nel raffreddamento dei reattori nucleari e nelle apparecchiature mediche ed elettromedicali di diagnostica, quali, gli scanner MRI degli ospedali,

copia informatica per consultazione

la criogenia, la ricerca di laboratorio, i ventilatori ed i respiratori per neonati e malati, pertanto, è un gas che non deve essere sprecato;

Visti:
- la Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii. "*Modifiche al sistema penale*";
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";
- lo Statuto del Comune di Parma e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Urbana e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, il divieto su tutto il territorio comunale, in ogni circostanza di tempo e di luogo, di:
- inquinare, imbrattare o lordare il suolo mediante il rilascio volontario e incontrollato di palloncini (anche se biodegradabili), nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli in plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a dispersione senza controllo nell'ambiente, anche in occasione di eventi pubblici e privati, feste, ricorrenze, o manifestazioni anche sportive;
- lanciare e disperdere qualunque sostanza solida o liquida, con particolare riferimento a uova farina, sugo di pomodoro, olio, vino, alimenti in genere, nonché detersivi, schiume, vernici, ecc. anche in occasione dei festeggiamenti in area pubblica o di uso pubblico, per l'ultimo giorno di scuola, maturità, lauree e in qualsiasi altra occasione;

AVVERTE

che, ai trasgressori della presente ordinanza, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/09/2015, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, in base al tipo di violazione, così stabilita:
- ai sensi dell'art. 6 comma 1, pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale importo minimo in caso di pagamento in misura ridotta, con sanzione accessoria di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3, pari € 300,00 (trecento/00) quale importo minimo in caso di pagamento in misura ridotta, con sanzione accessoria di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale;

che la stessa sia trasmessa al Contact Center del Comune di Parma, a tutti i Settori Comunali, alla Prefettura ufficio territoriale di Parma, Questura di Parma, Comando Provinciale Carabinieri Stazione di Parma, Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando di Parma, Corpi di Guardie Ecologiche Volontarie di Parma, Iren Ambiente Parma Srl, ARPAE di Parma, ASCOM Parma, Confcommercio Imprese per l'Italia, Confesercenti Parma, A.P.L.A. Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA-Gruppo delle imprese artigiane di Parma, Confconsumatori Federazione di Parma, Federconsumatori di Parma, Movimento Consumatori, Università di Parma, Provveditorato agli Studi di Parma;

che per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza sia incaricato il Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma e gli organi di Polizia Giudiziaria;

copia informatica per consultazione

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica della stessa o in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO
GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO

copia informatica per consultazione